

Spett.le Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it
Responsabile del procedimento
Dott. Carlo Di Gianfrancesco
digianfrancesco.carlo@mase.gov.it
va-5@mite.gov.it

Spett.le Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it
e.p.c. Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e p.c.

Spett.le Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Direzione Generale dell'Ambiente
Difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

OGGETTO: [ID VIP 9151]

Impianto agrivoltaico per la produzione di energia da fonte solare nel Comune di Sassari (SS) denominato "Nurra 2" della potenza nominale di 41,1684 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN

Proponente: Tommaso s.r.l.

Controdeduzioni del proponente al Parere Tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR-9265-P del 26/05/2023

Il Proponente Tommaso S.r.l. ha presentato istanza di valutazione di impatto ambientale per il progetto di cui trattasi il **23/11/2022**, successivamente perfezionata in data **14/02/2023** a seguito di richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nota prot. m_ante.MiTE.RU.U.0005025 del 16/01/2023.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota prot. n. m_ante.MiTE.RU.U.003113 del **03/03/2023**, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA e la pubblicazione sul Portale VA della documentazione del progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico, avvenuta in data **06/03/2023**.

Il termine per la presentazione delle Osservazioni del Pubblico era quindi fissato al **05/04/2023**.

A seguito della comunicazione della procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'Autorità competente, sono stati acquisiti dalla Soprintendenza speciale per il PNRR, a seguito di richiesta con nota prot. n. 3416 del 09/03/2023, i seguenti atti istruttori:

- Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale dell'Ambiente, nota prot. n. 7641 del **08/03/2023**;

- Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale dell'Ambiente, nota prot. n. 10527 del **01/04/2023**;
- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, nota prot. n. 6599 del **05/05/2023**;
- Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio - Servizio 11, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 7942 del **16/05/2023**;
- Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio - Servizio 111, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio Iii della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 7962 del **17/05/2023**.

La **Soprintendenza Speciale per il PNRR** con prot.9265-P del **26/05/2023**, ha quindi rilasciato il suo parere tecnico istruttorio, successivamente pubblicato sul portale valutazioni e autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 31/05/2023.

Il Proponente, sottolineando che il parere della Soprintendenza Speciale PNRR è stato ricevuto dopo oltre sei mesi dalla presentazione dell'istanza, intende produrre le presenti controdeduzioni, finalizzate da una parte ad approfondire eventuali questioni tecniche trattate e dall'altra parte a fornire tutti gli argomenti utili a rimarcare l'inesattezza ed irrilevanza, ai fini del procedimento in oggetto, delle argomentazioni forniteci nello stesso parere.


Il Proponente si riserva di procedere con la produzione di eventuale documentazione integrativa solo a valle di una espressa richiesta che dovesse essere formulata dalla Commissione Tecnica ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Dlgs 152/2006.

Ciò precisato, si rileva quanto segue.

1) Idoneità del sito oggetto dell'impianto agrivoltaico

Nel sopraccitato parere la Soprintendenza Speciale PNRR riporta che *"l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199 del 2021, come anche si colloca in aree dichiarate "non idonee" con la D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (v., anche, la Relazione paesaggistica, p. 81, fig. 21, e pp. 112-113)."*

Per quanto concerne la collocazione del progetto in relazione alle aree "non idonee" definite dalla D.G.R. n.59/90 del 27/11/2020 della Regione Autonoma della Sardegna, nella citata fig.21 della Relazione paesaggistica, riportata di seguito in Figura 1, si evidenzia come all'interno dell'area di progetto è presente un'area di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4) ed elevata (Hi3). Tuttavia, come riportato nella medesima Relazione Paesaggistica a pag.85, così come nello Studio di inserimento urbanistico (pag.65 relazione PD-R01), nella Sintesi non tecnica (pag.43,44 relazione VIA-R12) e nel Quadro di riferimento ambientale (pag.117 relazione VIA-R01.3), come riscontrabile anche dalle tavole relative alla planimetria dell'impianto (PD-Tav04, PD-Tav05), **il layout di progetto ha escluso la superficie ricadente nell'area a rischio, pertanto l'impianto in proposta non ricade su aree soggette a pericolosità e rischio idraulico e risulta completamente in area idonea ai sensi della D.G.R. n.59/90 del 27/11/2020**, contrariamente a quanto ha indicato la Soprintendenza Speciale PNRR. Per maggiore chiarezza si riporta il layout di impianto in sovrapposizione alle citate aree di pericolosità idraulica nella Figura 2.



Buffer distanze da area di progetto
 Area di progetto
 Cavidotto
 Area SE
 Confini comunali

Legenda

Ambiente e agricoltura

1. **Aree naturali protette**
 Aree naturali protette nazionali (ai sensi della L.O.N. 394/1991) e regionali (ai sensi della L.R. 3/1/1989)
2. **Zone umide**
 Zona umide di importanza internazionale (ai sensi del D.P.R. 458/1975)
3. **Aree Rete Natura 2000**
 SIC (S.I. di Interesse Comunitario, Direttiva 92/43/CEE) e ZPS (Zone di Protezione Speciale, Direttiva 79/409/CEE)
4. **Important Bird Areas (IBA)**
 IBA individuate dalla IUP nella Regione Sardegna
6. **Aree di presenza, riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette**
 Centri delle aree con presenza di chiropterofauna
7. **Aree agricole interessate da produzioni di qualità**
 Terreni agricoli irrigati gestiti dai Consorzi di Bonifica
8. **Zone e agglomerati di qualità dell'aria**
 Agglomerati di Cagliari (ai sensi del D. Lgs. 155/2013)

Assetto idrogeologico

9. **Aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico**
 Aree di pericolosità idraulica molto elevata (H4) o elevata (H2) e aree di pericolosità da frana molto elevata (H4g) o elevata (H2g)

Paesaggio

11. **Immobili e aree di notevole interesse pubblico (Art. 136 del D. Lgs. 42/2004)**
 Immobili di notevole interesse pubblico ai sensi dell'Art. 136 del D. Lgs. 42/2004
12. **Zone tutelate (Art. 142 del D. Lgs. 42/2004)**
 Aree tutelate ai sensi dell'Art. 142 del D. Lgs. 42/2004
- 13a. **Beni paesaggistici puntuali (Art. 143 del D. Lgs. 42/2004)**
 Grotto, cavone, alberi monumentali, monumenti naturali e archeologici, insediamenti sparsi, villaggi e manufatti di valenza storico-culturale

13b. Beni paesaggistici lineari e areali (Art. 143 del D. Lgs. 42/2004)

- 13b. **Beni paesaggistici lineari e areali (Art. 143 del D. Lgs. 42/2004)**
 Fiumi, torrenti e fessure costiere
14. **Beni identitari (Art. 143 del D. Lgs. 42/2004)**
 Edifici e manufatti di valenza storico-culturale, rete infrastrutturale storica e bene e manufatti del paesaggio agro-pastorale storico-culturale
15. **Siti UNESCO**
 Complesso nuragico di Barumini




Figura 1 - Localizzazione aree non idonee FER (DGR 59/90 2020)










Figura 2 - Layout dell'impianto agrivoltaico "Nurra 2" (ID VIP 89151) in sovrapposizione alle aree di pericolosità idraulica molto elevata Hi4 (in rosso) ed elevata Hi3 (in arancio)

Per quanto riguarda, invece, la nuova disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili introdotta dall'art.20 del Dlgs n.199 del 08/11/2021 e ss.mm.ii., il proponente Tommaso srl, nel perfezionamento atti del 14/02/2023 a seguito della richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 16/01/2023 (nota prot.n. m_amte.Mite.RU.U.0005025), ha dichiarato che **l'impianto ricade all'interno delle aree idonee ai sensi dell'art.20 comma 8 lettera c-quater del Dlgs 199/2021** ed integrato l'elaborato "VIA-R01.1 Premessa e quadro di riferimento programmatico" con un estratto della cartografia elaborata (paragrafo 4.2.2 "Aree idonee ai sensi del Dlgs n.199 del 08.11.2021" pagine 104,105 e 106). L'affermazione della Soprintendenza Speciale PNRR risulta immotivata (non è stata addotta alcuna spiegazione e/o motivazione). Si riporta di seguito l'estratto della cartografia elaborata nella Figura 3, evidenziando come l'area di progetto risulta idonea con il buffer indicato di 1 km dai beni culturali, il quale è stato successivamente ridotto a 500 metri dall'art.47 del D.L. 13/2023 come convertito dalla L. 41/2023.

Inquadramento su aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20 del D.L 199/2021, comma 8






-  Buffer distanze da area di progetto
-  Area di progetto
-  Grandi aree industriali
-  Insedimenti produttivi (PPR)
-  Confini comunali


Art.20, comma 8, lettera a)

-  Impianti fotovoltaici esistenti o in istruttoria


Art.20, comma 8, lettera c-ter)

-  SIN - Perimetrazione aree terra
-  Zone D (comunali)
-  Zone D Buffer 500 m

Art.20, comma 8, lettera c-quater)

-  Aree con valore paesaggistico Art 136
-  Aree con valore paesaggistico Art 136 - Buffer 1kn
-  Vincoli Ministeriali
-  Beni archeologici PUC Sassari
-  Beni architettonici PUC Sassari
-  Fascia tutela condizionata PUC Sassari
-  Buffer 1km da vincoli

Art.20, comma 8, lettera c)

-  Aree estrattive PPR di seconda categoria (cave)


Attività Estrattiva di 2° categoria "CAVE"

CATASTO REGIONALE DEI GIACIMENTI DI CAVA
(L.R. N.30/1989 - Tit. II Art. 5) - Aggiornamento: 31 marzo 2007

CAVE IN ESERCIZIO (ATTIVE)


CAVE AUTORIZZATE :

Cave con Autorizzazione all'Attività estrattiva ai sensi della L.R. 30/89.



CAVE IN ISTRUTTORIA :


Cave in regime di prosecuzione (Art.42 L.R. 30/89) in istruttoria per l'Autorizzazione all'Attività estrattiva ai sensi della L.R. 30/89.



CAVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE (INATTIVE)


CAVE ARCHIVIADE :

Attività estrattiva cessata e procedimento di archiviazione in corso o concluso con l'accertamento del Recupero Ambientale.



CAVE IN CHIUSURA :

Attività estrattiva in fase di chiusura o cessata, procedimento di archiviazione da avviare.



CAVE DISMESSE STORICHE :

Attività estrattiva cessata ante L.R. 30/89.




Figura 3 - Aree idonee ai sensi dell'art.20 comma 8 del Dlgs 199/2021. Estratto dall'elaborato "VIA-R01.1 Quadro programmatico Nurra 2_integrazioni"

Sempre nell'elaborato "VIA-R01.1 Premessa e quadro di riferimento programmatico", a pag.172-173 è stata eseguita la verifica degli usi civici riscontrando che all'interno dell'area di progetto non sono presenti mappali gravati da usi civici. Parte del cavidotto, invece, interessa mappali soggetti ad usi civici; tuttavia, l'intervento risulta consentito poiché non pregiudica l'appartenenza dei terreni alla collettività, il cavidotto sarà infatti posato su strada esistente ed interrato.

L'idoneità dell'area di progetto risulta dunque confermata rispetto alla disciplina del Dlgs n.199 del 08/11/2021, come successivamente modificata dalla Legge 34/2022 di conversione del D.L. 17/2022, dalla Legge 91/2022 di conversione del D.L. 50/2022 e della Legge 41/2023 di conversione del D.L. 13/2023 che ricordiamo è stato emanato in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 ed introduce semplificazioni normative ed autorizzative, al fine di consentire al nostro paese di accelerarne la diffusione, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050. Il decreto reca disposizioni necessarie all'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), con la finalità di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati, già orientati all'aggiornamento degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1119, con il quale si prevede, per l'Unione europea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

L'impianto proposto risulta quindi non ricadente in area "non idonea" ai sensi della regolamentazione regionale (D.G.R. 59/90 del 27/11/2020) ed in area idonea ope legis ai sensi dell'art.20 comma 8 lettera c-quater del Dlgs 199/2021 e ss.m..ii..

Inoltre, considerando che non sono presenti vincoli architettonici, paesaggistici ed archeologici sull'area e che il progetto è stato elaborato in conformità alle Linee Guida per impianti agrivoltaici avanzati (Ministero della Transizione Ecologica – Giugno 2022) ed in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si ritiene che l'area possa essere definita univocamente "idonea" e rispondente anche alla Definizione di cui all'art.2 comma 1 lettera ggg) del Dlgs 199/2021 vista la sussistenza di queste particolari condizioni tecniche e localizzative.

La coesistenza di tutte queste condizioni dovrebbe, a parere del Proponente, consentire al progetto in valutazione di usufruire di un iter agevolato con tempistiche ridotte. Tuttavia, il parere della Soprintendenza Speciale PNRR, probabilmente derivante da un'analisi poco accurata della documentazione presentata dal Proponente, sembra non tenere in considerazione tutti questi fattori.

Nel citato parere, inoltre, non viene citata alcuna interferenza con beni culturali ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali o dell'art.136 dello stesso codice, come anche non vengono rilevate interferenze con altri beni tutelati che possano consentire alla Soprintendenza speciale PNRR di contestare in maniera concreta la dichiarazione del proponente che il progetto sia collocato in area Idonea ai sensi dell'art.20 comma 8 lett. c-quater del d.lgs. 199 del 2021.

Non si può quindi accettare la pronuncia della Soprintendenza speciale PNRR, che risulta IMMOTIVATA e di fatto non riporta sufficienti elementi utili a dimostrare la non idoneità dell'impianto in oggetto ai sensi dell'art.20 del Dlgs 199/2021.

2) Impatti cumulativi e compatibilità paesaggistica

La Soprintendenza Speciale PNRR evidenzia che *“al fine di programmare una corretta distribuzione degli impianti da fonti di energia rinnovabile nel territorio in esame al fine di evitare una relativa saturazione, si ritiene comunque opportuno evidenziare che il progetto di cui trattasi è prossimo a diversi impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) in valutazione statale”* e che *“l'area vasta della Nurra interessata dal progetto di cui trattasi è oggetto di ulteriore trasformazione completa a causa dell'installazione (realizzata o prevista) anche di tipo eolico, tale da costituirne una totale devastazione di carattere paesaggistico”*.

A tal proposito, a parere della Soprintendenza Speciale PNRR *“il Proponente dimostra di non averne colto la particolarità paesaggistica costituita dalla presenza dei due rilievi collinari della Nurra, tanto che le sezioni paesaggistiche realizzate (v. elaborato n. VIA Tav 24) trattano di punti di vista assolutamente estranei al contesto paesaggistico interessato e, ancor, più improbabili quali reali punti di vista. A tal proposito, si veda al contrario l'elaborato denominato "Carta delle ZVI", ove si identificano impatti da "forte" a "rilevante" nel contesto vallivo posto tra i due rilievi collinari caratterizzanti paesaggisticamente la pianura della Nurra”*.

L'analisi degli impatti cumulativi e della compatibilità paesaggistica dell'intervento è stata svolta in conformità alle Linee Guida (Ministero della Transizione Ecologica – Giugno 2022) per i paesaggi industriali in Sardegna (Allegato alla DGR n.24/12 del 19/05/2015).

Nella Relazione Paesaggistica (elaborato VIA R04), al fine di valutare i possibili impatti sul paesaggio conseguenti alla realizzazione del progetto, si sono utilizzate metodologie di inserimento (fotosimulazioni) e procedure di valutazione del paesaggio volte a rendere l'analisi quanto più possibile oggettiva.

In considerazione delle condizioni morfologiche del terreno e della tipologia di strutture utilizzate per la realizzazione del campo agrivoltaico si è considerato cautelativamente ottimale, ai fini dello studio di fotoinserimento, concentrare l'analisi principalmente sulla porzione di territorio delimitata dal buffer di circa 3 km intorno all'area di impianto. Infatti, come dimostrato nella Relazione Paesaggistica, i punti panoramici elevati a maggiori distanze, da cui si possono avere visioni di insieme, sono difficilmente raggiungibili e scarsamente frequentati e l'orografia e la vegetazione nascondono parzialmente o totalmente le vedute.

La comprensione degli elementi del paesaggio è strettamente legata ad aspetti percettivi dipendenti da molteplici fattori, come la profondità, l'ampiezza della veduta, l'illuminazione, l'esposizione, la posizione dell'osservatore, etc.

Al fine di stabilire i punti visuali dai quali studiare l'impatto paesaggistico si sono condotti due tipi di analisi:

- ANALISI DELLA INTERVISIBILITA' TEORICA la quale valuta da dove l'impianto fotovoltaico sarà visto (valutazione quantitativa) tenendo conto della orografia, della curvatura terrestre, degli edifici e dei boschi.
- ANALISI DELLE ZONE DI IMPATTO VISUALE che valuta come effettivamente l'impianto sarà visto in funzione della distanza dell'osservatore (valutazione qualitativa).

Entrambe le analisi, tuttavia, trascurano gli ostacoli alla visuale (edifici singoli, vegetazione, ecc..) e le condizioni atmosferiche.

Tali analisi consentono di definire non solo l'area di visibilità dell'impianto (analisi dell'intervisibilità teorica), ma anche il modo in cui l'impianto viene percepito all'interno del bacino visivo, attraverso le zone di impatto visuale (ZVI). L'analisi della intervisibilità teorica, infatti, non può essere esaustiva per la valutazione dell'impatto visuale, poiché l'estensione di tale area non dà alcuna indicazione su come effettivamente l'impianto verrà visto, ossia non tiene conto della distanza dell'osservatore.

Occorre tener conto del fatto che, al crescere della distanza, l'area dell'impianto sarà racchiusa in angoli visivi via via decrescenti; ne consegue che l'impianto risulterà progressivamente ininfluente (o comunque di non

disturbo) alla vista umana, grazie anche agli elementi antropici e naturali (vegetazione, condizioni meteorologiche) che ne maschererebbero in parte o totalmente la visione.

L'analisi dell'intervisibilità teorica è utile, dunque, ad escludere tutte quelle aree del territorio dalle quali l'impianto sarà geometricamente non visibile. La mappa dell'intervisibilità teorica (figura 138 a pag.269 dell'elaborato VIA R04 Relazione paesaggistica) evidenzia come le aree dalle quali sarà visibile l'impianto agrivoltaico sono quelle nelle immediate vicinanze dell'impianto (1 km circa) e quelle ad ovest dello stesso, in quanto i rilievi di Sa Correda sono in grado di occultare l'impianto in tutte le aree a est di esso.

Vengono, inoltre, messe in evidenza altre aree a nord dell'impianto, verso Stintino, dove l'impianto in oggetto risulta assolutamente non visibile. Al fine di valutare anche qualitativamente l'intensità dell'impatto visivo dell'impianto sono state realizzate, mediante l'utilizzo di un software specifico, le cosiddette ZVI (Zone Visual Impact), cioè zone di impatto visuale. Attraverso questa carta si valuta quindi quale sia l'angolo di visione azimutale dell'impianto dai diversi punti di vista.

Questa elaborazione ha mostrato come l'impatto risulta nullo dal 97,55% della superficie territoriale nell'intorno di un raggio di 20 Km e, invece, rilevante dallo 0,46% della superficie.

Andando ad analizzare nel dettaglio la zona di impatto visuale azimutale (figura 140 a pag.274 dell'elaborato VIA R04 Relazione paesaggistica ed elaborato VIA Tav 22 Carta delle ZVI), ripreso anche dalla Soprintendenza speciale PNRR nel citato parere, si evince come l'impatto risulti rilevante nel raggio di 1 km dall'area dell'impianto in oggetto e forte nel raggio di 2 km. Tuttavia, si sottolinea che anche tale carta non tiene conto della copertura del suolo, della vegetazione e dei manufatti antropici e, di conseguenza, l'analisi di visibilità viene effettuata nelle condizioni più cautelative. Nelle aree con impatto rilevante, impatto forte e impatto moderato si è quindi verificata l'effettiva percezione dell'impianto attraverso una puntuale ricognizione in situ che ha interessato prima di tutto i particolari punti di osservazione (centri abitati, beni paesaggistici, punti panoramici, strade a valenza paesaggistica) e i principali percorsi stradali.


Tra le aree in cui si prevede ci possa essere un impatto da moderato a rilevante non ci sono centri abitati nè beni paesaggistici, l'impatto più rilevante risulta nelle aree all'interno dei rilievi.

Dall'analisi dell'intervisibilità e delle zone di impatto visuale, dunque, si sono scelti i punti di vista dai quali effettuare le fotosimulazioni. Queste analisi, infatti, è utile ad escludere le aree dalle quali l'impianto sarà geometricamente non visibile e non a valutare direttamente l'impatto visivo dell'impianto.

Allo scopo di rispettare le indicazioni MIBAC, tutte le fotografie sono state realizzate con fotocamera reflex full 48 frame Nikon D810, con obiettivo Nikkor 50 mm f 1.8 D, dotata di GPS compass per la registrazione delle coordinate e della direzione di scatto rispetto al nord geografico. Questa scelta tecnologica consente di ottenere una visuale quanto più prossima a quella dell'occhio umano. Il rendering dell'impianto si posiziona sul fotogramma originale tenendo conto delle indicazioni sulla visibilità climatica e sulla data e ora di scatto. Dalle fotosimulazioni (elaborato VIA Tav.23 Fotosimulazioni)quindi, si evince come l'impianto, grazie anche alle opere di mitigazione previste e la folta vegetazione già esistente, risulta visibile solo nelle immediate vicinanze e comunque ben mitigato (si vedano di seguito

Figura 4 e

Figura 5).




Cono visivo - In blu l'area di impianto in proposta



Rendering con fascia di mitigazione

Figura 4 - Fotosimulazione lungo SP93 zona sud dell'impianto (Estratto da elaborato Via-Tav23)



Cono visivo - In blu l'area di impianto in proposta



Rendering con fascia di mitigazione

Figura 5 - Fotosimulazione lungo SP93 zona nord dell'impianto (Estratto da elaborato Via-Tav23)

Le affermazioni della Soprintendenza Speciale PNRR, dunque, anche in questo caso risultano derivanti da un'analisi poco attenta della documentazione presentata dal Proponente, e piuttosto si configurano come un mero pretesto per bloccare l'iniziativa in oggetto, che però riguarda un impianto agrivoltaico avanzato secondo le Linee Guida per gli impianti agrivoltaici (Ministero della Transizione Ecologica – Giugno 2022), in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, utile al raggiungimento degli obiettivi nazionali e comunitari di diffusione degli impianti da fonti energetiche rinnovabili.

Con le presenti controdeduzioni, unitamente alla documentazione progettuale presentata, il Proponente, a tutela della propria iniziativa imprenditoriale, ritenuta non solo di pubblica utilità ma anche di preminente interesse pubblico ed ambientale in questo particolare momento storico, intende DIMOSTRARE, anche in riferimento all'asserita incompatibilità paesaggistica, genericamente richiamata dalla Soprintendenza, che sull'area d'impianto non è presente alcun vincolo ambientale o paesaggistico né erano state intraprese iniziative per l'apposizione di tali vincoli in futuro.

Inoltre non è stata fatta menzione della particolare configurazione dell'impianto, quale agrivoltaico avanzato e del fatto che per sua natura questo si collochi necessariamente in un contesto agricolo senza snaturarlo.

In fine non sono state fornite alternative meno impattanti per consentire la realizzazione dell'impianto, considerato di pubblico interesse.

La Soprintendenza ABAP per le Province di Sassari e Nuoro, nel suo parere endoprocedimentale nota prot.n.6599 del 05/05/23, aveva richiesto documentazione integrativa sia per l'area funzionale paesaggio che per l'area patrimonio archeologico. Tuttavia queste richieste sono state ignorate dalla Soprintendenza Speciale PNRR, la quale *"considerato quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 11 dell'8/03/2022, avente ad oggetto "Linee guida finalizzate al raccordo dei pareri espressi dagli Uffici del MiC in seno a procedimenti autorizzativi. Precisazioni", con particolare riferimento al punto D.2 .3"* ha ritenuto che *"la richiesta di documentazione integrativa formulata dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente non possa apportare nuovi e diversi elementi conoscitivi tali da superare il contrasto qui emerso tra la realizzazione del progetto industriale proposto e la necessità di preservare l'ambito di paesaggio identificato"*.

A tal proposito il Proponente intende mostrare la sua disponibilità a fornire la documentazione richiesta dalla Soprintendenza ABAP, al fine di consentire una valutazione più accurata del progetto, soprattutto in merito agli impatti cumulativi ed alla compatibilità paesaggistica dell'intervento.

La Soprintendenza Speciale PNRR, inoltre, sottolinea la vicinanza dell'impianto in oggetto con il progetto di *"impianto eolico denominato "SA CORREDDA", identificato con il codice MASE-VA ID-VIP 5954"* ed indica che *"l'impianto proposto si sovrappone all'area di cantiere del progetto dell'impianto eolico "SA CORREDDA"*.

Per quanto riguarda l'interferenza con l'area di accantieramento del parco eolico "Sa Corredda" (ID VIP 5954), il Proponente intende specificare quanto segue:

- che l'area ove prevista la realizzazione del parco agrivoltaico, risulta nella propria disponibilità a seguito della sottoscrizione di un contratto preliminare di diritto di superficie concluso con i legittimi proprietari e registrato presso lo studio del notaio Pisano Alberto, notaio in Sassari, in data 14 Novembre 2022, registrato il 18 Novembre 2022 e trascritto il 21 Novembre 2022 a Sassari (RG n.19368 RP n.14604).

- In particolare, tale contratto per l'installazione dell'impianto agrivoltaico, prevede a favore del Proponente:
 - a) la costituzione del diritto di superficie per tutta la durata dell'esercizio dell'Impianto;
 - b) la costituzione di diritti di servitù perpetua di elettrodotto, cavidotto, accesso per la realizzazione, esercizio e alla manutenzione dell'impianto e opere di connessione;
 - c) l'obbligo dei proprietari, entro un raggio di 200 m. dai confini delle aree contrattualizzate, di non realizzare manufatti e attività che possano costituire una limitazione alla realizzazione, , esercizio e funzionamento dell'Impianto o l'esercizio dei diritti concessi alla Società;
- che l'impianto Eolico denominato "SA CORREDDA", identificato con il codice MASE-VA ID-VIP 5954", risulta deferito al Consiglio dei Ministri e pertanto non è ancora possibile prevedere se e quando l'opera potrà essere realizzata.
- come verificabile consultando il partale VA non risulta che siano state presentate osservazioni nei termini di legge da parte della società proponente il progetto di impianto eolico denominato "SA CORREDDA" (Ecowind 3 Srl.) in merito alla presunta interferenza tra le due opere in progetto.
- dalle verifiche effettuate sui pubblici registri si rileva che la stessa società proponente il progetto di impianto eolico denominato "SA CORREDDA" (Ecowind 3 Srl.), non ha provveduto a registrare alcun contratto che possa attestare la disponibilità effettiva dell'area di progetto che dovrebbe ospitare l'impianto eolico .

Considerando che entrambi gli impianti, sono in egual modo soggetti alla disciplina della pubblica utilità, si può rilevare che avendo provveduto a registrare il contratto di diritto di superficie, il Proponente non potrà essere assoggettato alla procedura di esproprio che eventualmente venisse proposta per le aree di accantieramento del parco eolico.

Allo stesso modo la società proponente il progetto di impianto eolico denominato "SA CORREDDA" (Ecowind 3 Srl.), non potrà vantare o successivamente acquisire titoli sulle aree di eventuale interferenza, che ne garantiscano diritti e facoltà che invece risultano preventivamente acquisti dalla stessa Proponente (e dettagliati nel presente paragrafo) in virtù del diritto di superficie regolarmente contrattualizzato.

3) Attività agricola

La Soprintendenza Speciale PNRR ritiene che nell'area della Nurra "sia in atto la trasformazione sostanziale del paesaggio agricolo esistente della Nurra ed, in particolare, nell'areale di progetto limitrofo alla Zona industriale di Porto Torres, che si configura anche come area irrigua di particolare interesse per la produzione agricola e per questo non idonea alla installazione di impianti FER quali quelli fotovoltaici ed agrivoltaici (come indicato dalla D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020, ai sensi del DM 10/09/2010), quest'ultimi se non direttamente connessi e subordinati alla stessa produzione agricola, la quale deve assumere per questo lo scopo imprenditoriale prevalente dell'iniziativa in esame, che invece nel caso di cui trattasi rimane prettamente di tipo industriale teso alla produzione di energia elettrica".

Inoltre, a parere della Soprintendenza Speciale PNRR, "Tommaso S.r.l., con la documentazione trasmessa, non ha prodotto adeguati atti che possano attestare il modo e le forme con le quali le attività progettuali agricole proposte saranno svolte [...], ma soprattutto chi avrà il dovere di condurle per tutto il tempo di esercizio dell'impianto industriale proposto [...], visto che la Società proponente non ha tra i propri scopi societari quelli della produzione agricola e apiaria diretta. In tal senso è indicativo che nell'elaborato Analisi delle ricadute socio-occupazionali il Proponente non individui figure specifiche per la conduzione delle attività agricole

previste, ma solo specializzate per la manutenzione elettrica degli impianti fotovoltaici realizzati e delle fasce perimetrali di mitigazione vegetazionale e, ancora, di vigilanza del sito”.

In riferimento alle criticità sollevate, il Proponente intende sottolineare che i terreni oggetto dell’impianto non ricadono nella citata area irrigua, e che quindi l’impianto risulta interamente in area idonea ai sensi della D.G.R. n.59/90 del 27/11/2020 (si veda nuovamente paragrafo 1). Inoltre, il progetto è stato sviluppato in accordo con le Linee Guida per gli impianti agrivoltaici (Ministero della Transizione Ecologica – Giugno 2022) configurandosi come un impianto di tipo avanzato (in conformità a quanto stabilito dall’articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) che consente non solo la continuità dell’attività agricola ma anche un miglioramento agronomico del terreno, un aumento della fertilità e la resilienza ai cambiamenti climatici.

Con queste caratteristiche il Proponente ritiene che il progetto agrivoltaico avanzato abbia una notevole valenza ecologica e di sostenibilità ambientale e che questi principi sostengano lo scopo dell’iniziativa non solo da un punto di vista imprenditoriale ma anche pubblico e sociale.

L’impianto agrivoltaico avanzato è stato progettato in rispondenza alle Linee Guida nazionali e soddisfa tutti i requisiti di carattere oggettivo e tecnologico (A,B,C, D, E) come riscontrabile nella Relazione Agronomica (elaborato VIA R.05), dove vengono descritte in maniera accurata le modalità con le quali le attività agricole saranno svolte, precisando e descrivendo le operazioni da svolgere in ogni mese dell’anno (tabella a pag.30) ed indicando le attrezzature adeguate per eseguire le lavorazioni all’interno del campo agrivoltaico (pagine 35-38).

Sempre in ottemperanza alle Linee Guida, dove l’agrivoltaico avanzato è definito quale attività ibrida (non connessa) tra produzione energetica e agricola, Il Proponente intende chiarire che le attività agricole saranno condotte da una società agricola locale, dotata di adeguati requisiti e certificazioni, previa stipula di regolare contratto di collaborazione, la quale tratterrà tutti i proventi derivanti dalla vendita dei prodotti agricoli.

In questa fase dell’iniziativa, tuttavia, risulta impossibile o perlomeno molto complicato individuare un soggetto adeguato in considerazione del fatto che le tempistiche di valutazione del progetto risultano altamente incerte e che durante l’iter di autorizzazione le attività agricole previste potrebbero subire modificazioni a seguito di eventuali richieste dalle autorità competenti. Ad ogni modo il Proponente ha intrapreso contatti con diversi operatori agricoli locali per verificare la fattibilità dell’operazione e riscontrando entusiasmo e notevole interesse da parte dei soggetti interpellati nell’intraprendere le suddette forme di collaborazione.

4) Conclusioni

In conclusione, si ritiene necessario specificare le motivazioni che portano il Proponente a respingere e smentire le motivazioni addotte dalla Soprintendenza Speciale PNRR nel proprio parere negativo:

a) Il Progetto non ricade in area non idonea secondo la DGR 59/90 del 2020 e ricade in area idonea ex lege ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 comma 8 lettera c-quater del d.lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., non verificandosi pertanto quanto indicato dalla Soprintendenza Speciale PNRR in relazione alla presunta non idoneità delle aree di Progetto.

b) Il Progetto si inserisce adeguatamente nel contesto territoriale esistente, dal momento che:

- non interessa aree vincolate;

- consente la prosecuzione delle attività agricole presenti ed il loro potenziamento e miglioramento, come indicato nello studio pedoagronomico, configurandosi come un impianto agrivoltaico avanzato in piena coerenza con le Linee guida del Ministero della Transizione Ecologica di Giugno 2022;
- dall'analisi dell'intervisibilità e dalle fotosimulazioni prodotte si evince come l'area in oggetto risulta adeguatamente schermata dalle opere di mitigazione previste e dalla ricca vegetazione già presente.

Quindi non si possono riscontrare motivazioni tali da non consentire una conclusione positiva del Procedimento, in considerazione:

- Dei termini perentori di cui all'art. 24 del d.lgs.152/2006 per la presentazione delle osservazioni al Progetto, che sono ampiamente decorsi ;
- Di quanto disposto dall'art. 22 del d.lgs. 199/2021 e ss.mm.ii. che recita "nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione; i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo"
- Delle dettagliate controdeduzioni fin qui esposte che dimostrano il superamento delle osservazioni al Progetto ivi contenute;
- del fatto che il Parere MiC non e' vincolante ai sensi del sopra richiamato art.22 e in ragion del fatto che tutte le aree di progetto sono idonee ex legge.

Vorremmo inoltre esprimere il nostro disappunto nel constatare la totale mancanza di allineamento da parte di alcuni ministeri agli obiettivi che il Governo si è posto in linea con gli ambiziosi piani di decarbonizzazione dell'Unione Europea, rischiando inoltre di non sfruttare queste iniziative imprenditoriali a beneficio del Paese.

Si chiede pertanto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di dare comunque seguito e positiva conclusione, con la massima celerità possibile al Procedimento.

Vogliamo altresì citare il comunicato stampa comparso il 07/07/2023 sul sito ufficiale del MASE (

<https://www.mase.gov.it/comunicati/pichetto-pniec-ha-approccio-pragmatico-e-mantiene-obiettivi-decarbonizzazione>):

Roma, 7 luglio - Il Pniec rappresenta "un grande lavoro di programmazione della transizione energetica" che non cede mai alla demagogia ma che è incentrato sul realismo. L'approccio che abbiamo scelto nell'elaborazione del Piano è pragmatico. Pur mantenendo saldi gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall'Europa, disegna un percorso più ancorato alla realtà, tenendo conto del nostro sistema economico e industriale". Così il Ministro Gilberto Pichetto, intervenendo a Roma alla prima conferenza annuale di Confindustria Energia.

Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, nel corso dell'evento, ha illustrato alcuni dati del Pniec e si è soffermato su diversi temi centrali per la transizione ecologica come idrogeno, biocarburanti, gas come vettore per la transizione e rafforzamento delle rinnovabili.

A proposito di energie "green" Pichetto ha sottolineato che bisogna snellire gli iter autorizzativi per gli impianti e disinnescare le tensioni con i territori. Il Ministro ha poi spiegato che "tra poco vareremo il decreto per l'individuazione delle aree idonee".

Il Ministro, inoltre, ha sottolineato la centralità dell'Italia nel nuovo contesto geopolitico ed energetico. "Una posizione da sfruttare a beneficio del Paese" e per accompagnare il sistema industriale lungo la strada della transizione.

Faenza, 24 luglio 2023

Tommaso S.r.l.
Amministratore
Paolo Fagnoli

Firmato digitalmente da: PAOLO FAGNOLI
Luogo: Faenza
Data: 24/07/2023 19:25:14

Paolo Fagnoli